

Sommario

TITOLO I	2
PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Principi	2
Art. 3 - Limiti di applicazione per valore	4
Art. 4 - Responsabile unico del procedimento	4
TITOLO II	4
ROTAZIONE	4
Art. 5 - Principio di rotazione	4
Art. 6 - Deroga alla rotazione – onere motivazionale	5
Art. 7 - Fasce di valore economico per servizi forniture e lavori	6
TITOLO III	7
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI	7
Art. 8 – Procedure semplificate per importi inferiori a euro 40.000	7
Art. 9 –Affidamento diretto di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a 150.000 euro.	8
Art. 10 - Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000	10
TITOLO IV	11
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 11 - Norme di rinvio e entrata in vigore	11

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. ii. – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") nonché sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 16 e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale anticorruzione (di seguito anche "ANAC").
2. La Società in house Portanova S.p.A (di seguito anche "Società") conforma le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del Codice e alle modalità, ambiti di applicazione, principi, disposizioni e procedimenti previsti dalle leggi in materia.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento le disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PPCT), del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs 231/2001.
4. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture verranno effettuate tramite la piattaforma di e-procurement - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip S.p.A. ove utilizzabile o mediante l'utilizzo, ove disponibili, di altre piattaforme telematiche di negoziazione o, comunque, tramite mezzi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 40 e 52 del Codice.

Art. 2 – Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento la Società si conforma ai seguenti principi:
 - a) al principio di economicità attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia ossia la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, rispondente all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) al principio di correttezza consistente nella condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento attraverso una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, garantendo la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, assicurando l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di scongiurare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e favorendo invece la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto e assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art 80 del Codice nonché dei seguenti requisiti minimi:

- a) idoneità professionale, consistente nell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la

partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 3 - Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del Codice.

2. Per gli affidamenti di cui al precedente comma, la Società dovrà rispettare il principio di rotazione secondo le modalità indicate al successivo Titolo II del presente Regolamento.

Art. 4 - Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento e il Direttore dell'esecuzione del Contratto o, nel caso di lavori, il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'appalto, vengono nominati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 31 e 101 del Codice e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

TITOLO II

ROTAZIONE

Art. 5 - Principio di rotazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia vengono svolte mediante invito di operatori economici selezionati nel rispetto del principio di rotazione e individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici che l'organo di amministrazione della Società può istituire con propria determinazione, secondo quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida Anac.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Per contraente uscente si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto, in scadenza o scaduto, che si intende affidare nuovamente; qualora si tratti di un appalto che non è mai stato affidato precedentemente, nessun operatore economico viene a priori escluso dalla possibilità di essere invitato.

4. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli affidamenti precedenti a quello di cui si tratti, qualora detti affidamenti precedenti soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

a) rientrino nella stessa sottocategoria merceologica, per ciò che concerne i servizi o le forniture, ovvero nella stessa categoria, per quanto riguarda i lavori e comunque nella medesima fascia di valore economico di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;

b) la stipula del contratto precedente sia compresa nel triennio precedente alla data di trasmissione degli inviti della nuova procedura; in caso di affidamento diretto dovrà essere preso in considerazione il triennio precedente alla data della nuova determina a contrarre.

5. Il principio di rotazione si intende comunque rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti sul MePA o altra piattaforma telematica di negoziazione nella sottocategoria merceologica oggetto dell'affidamento o in caso di utilizzo di procedure che, seppure non ordinarie, risultino comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento (ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici).

Art. 6 - Deroga alla rotazione – onere motivazionale

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto

dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, è ammesso tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

3. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente e l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva devono essere adeguatamente motivati.

4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro è possibile derogare al principio di rotazione di cui al precedente art. 5 con motivazione sintetica.

Art. 7 - Fasce di valore economico per servizi forniture e lavori

1. Fermo il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento nell'affidamento degli appalti pubblici e di semplificare l'iter di individuazione degli operatori selezionabili la Società, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n. 4 - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. - individua le seguenti fasce di valore economico:

Servizi e forniture

- affidamenti di importo fino a 4.999,99 euro
- affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
- affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
- affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,00 euro
- affidamenti di importo da 150.000,00 euro fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

Lavori

- affidamenti di importo fino a 19.999,99 euro
- affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino 39.999,00 euro
- affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,00 euro
- affidamenti di importo da 150.000,00 euro fino a 349.999,99 euro
- affidamenti di importo da 350.000,00 euro fino 999.999,99 euro

- affidamenti di importo da 1.000.000,00 euro fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

TITOLO III

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI

Art. 8 – Procedure semplificate per importi inferiori a euro 40.000

1. La Società, per l'acquisizione di servizi forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, può procedere tramite affidamento diretto in conformità all'art. 36 comma 2 lett.

a) mediante determina a contrarre o atto equivalente che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 83 del Codice, ove richiesti.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, qualora gli stessi rappresentino acquisti che soddisfano necessità impellenti per assicurare il corretto funzionamento delle strutture richiedenti l'approvvigionamento medesimo, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica anche con rinvio al presente Regolamento.

3. La Società per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo fino a 5.000 euro ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti. In tal caso La Società procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente comma, la Società effettua ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 controlli a campione sugli affidamenti diretti.

4. La Società, per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti. In tal caso la Società procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente comma, la Società effettua ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 controlli a campione sugli affidamenti diretti.

5. La Società per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore a 20.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 euro procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Art. 9 – Affidamento diretto di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a 150.000 euro.

1. La Società, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000, può ricorrere alla procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si prescinde dall'acquisizione della pluralità di preventivi, ai sensi dell'art.63 del Codice, nei seguenti casi:

- a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità ai requisiti richiesti;
- b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privata industriale.

2. La procedura di affidamento prende avvio con l'adozione di una determina a contrarre/provvedimento di indizione recante l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi forniture e lavori, la scelta della procedura, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, l'importo dell'appalto e la relativa copertura contabile.

3. La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve almeno contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, eventuali costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- b) i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il contributo ANAC per gli operatori economici, se dovuto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e indicando gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) eventuale richiesta di garanzie;
- j) il nominativo del RUP;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo la previsione dell'esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice purché l'appalto non rivesta carattere transfrontaliero e pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- l) lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico;
- m) la data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura della busta virtuale amministrativa.

L'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici entro il limite di euro 100.000,00, avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti o sulla base di indagini di mercato attivate con apposito avviso. La Società può provvedere all'istituzione di un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1 - recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

3. La Società per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a Euro 150.000 procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)".

Art. 10 - Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000

1. La Società, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 350.000 o a 1 milione di Euro può procedere tramite procedura negoziata in conformità all'art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) invitando, nel rispetto del criterio di rotazione, rispettivamente almeno dieci operatori o quindici operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti idonei - individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve almeno contenere:

- a) descrizione dell'intervento e del luogo di esecuzione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e di quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) contributo all'ANAC per gli operatori economici;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori /cronoprogramma;

- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - g) la misura delle penali;
 - h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - i) la richiesta di eventuali cauzioni/ garanzie;
 - j) il nominativo del RUP;
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché l'appalto non rivesta carattere transfrontaliero e pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - l) lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico;
 - m) la data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura della busta virtuale amministrativa.
4. La Società, per l'affidamento di lavori pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge 190/2012).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Norme di rinvio e entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Dello stesso e delle successive modificazioni, viene data pubblicazione permanente sul sito informatico della Società Portanova S.p.A..